



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

## AUTORIZZAZIONE N. 475 / 2020

**OGGETTO: DITTA: HOLCIM (ITALIA) SPA CON SEDE LEGALE A MILANO IN PIAZZALE LUIGI CADORNA N. 6 E IMPIANTO IN COMUNE DI MERONE VIA VOLTA N. 1. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALL'ATTO DEL SUAP "I GELSI" DI ALZATE BRIANZA N.1903 DEL 17/06/2017 E S.M.I., AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..**

### IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la DGR 19 novembre 2004 n°19461;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO l'atto del SUAP "I Gelsi" di Alzate Brianza n.1903 del 17/06/2017 di modifica e riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA rilasciato, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a HOLCIM ITALIA SPA con sede legale a Milano in P.zza Cadorna n.6 e impianto a Merone in via Volta n.1 e le successive modifiche non sostanziali;

RICHIAMATA la nota del 03/07/2020, acquisita con prot.21664 del 07/07/2020 agli atti provinciali, con la quale l'Azienda di cui trattasi comunicava la cessazione definitiva delle attività IPPC presso il sito di Merone/Monguzzo e l'intenzione di procedere al ridimensionamento dell'impianto per cessione a terzi di una parte delle aree di pertinenza.

CONSIDERATO CHE nella vigente AIA rilasciata ad Holcim (Italia) Spa sono ricomprese, oltre a quelle principali, anche attività subordinate non rientranti tra quelle dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (attività non IPPC), che l'Azienda intende mantenere attive previo ottenimento dei rispettivi titoli autorizzativi diversi dall'AIA stessa.

RICHIAMATA la nota provinciale prot. 22239 del 09/07/2020 con la quale si informava che:

- la validità dell'AIA sarà mantenuta nelle more dell'ottenimento delle nuove autorizzazioni necessarie per la prosecuzione delle attività non IPPC ad oggi ricomprese in AIA, al fine di garantire la continuità operativa dell'installazione;
- la cessione a terzi di alcune aree del complesso IPPC costituisce modifica non sostanziale dell'AIA che comporta l'aggiornamento dell'atto autorizzativo;

ATTESO che il SUAP "I Gelsi" di Alzate Brianza, con nota del 10/09/2020, ha trasmesso la comunicazione di modifica dell'AIA presentata in data 07/09/2020 da HOLCIM ITALIA SPA per ridimensionamento dell'impianto a seguito di cessione a terzi di una parte delle aree di pertinenza dell'impianto;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012, la modifica comunicata dal Gestore è da considerarsi non sostanziale;
- la descrizione delle modifiche è riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico all'atto di riesame;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Alzate Brianza, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Merone in via Volta n. 1 gestito da HOLCIM ITALIA SPA;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'atto del SUAP "I Gelsi" di Alzate Brianza n.1903 del 17/06/2017 di riesame dell'AIA e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di mantenere la validità dell'AIA al fine di garantire la continuità operativa dell'installazione per l'esercizio delle attività non IPPC che necessitano di un diverso titolo abilitativo ad oggi costituito dall'AIA, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: il Gestore dovrà presentare istanza per il rilascio delle nuove autorizzazioni ambientali necessarie per la prosecuzione delle attività non IPPC **entro 60 giorni** dalla notifica dell'atto di modifica da parte del SUAP;
4. che, decorso inutilmente il suddetto termine, si darà corso a procedimento di revoca dell'AIA per cessazione definitiva delle attività incluse nell'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (attività IPPC);

5. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
6. di far salve altre norme o disposizioni vigenti in ordine alle attività di cantiere e all'autorizzazione paesaggistica;

#### **DISPONE**

1. la notifica del presente atto al SUAP "I Gelsi" di Alzate Brianza ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

#### **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 30/09/2020

**IL DIRIGENTE**  
**BINAGHI FRANCO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'atto del SUAP "I Gelsi" n.1903 del 17/06/2017 e s.m.i., ditta Holcim (Italia) Spa.**

Ditta: Holcim (Italia) Spa  
Sede legale: Comune di Milano, P.zza L. Cadorna 6  
Ubicazione impianto: Comune di Merone, Via Volta 1.

**1. Descrizione delle modifiche**

L'Azienda intende procedere alla cessione a terzi di parte delle proprie aree ubicate nella fascia meridionale del complesso, in gran parte nella frazione di Nobile del Comune di Monguzzo, e in misura minore nel Comune di Merone. L'intervento comporta:

1. Modifica del perimetro dell'installazione IPPC con riduzione della superficie da 196.464 mq a 138.663 mq;
2. Cessazione delle seguenti attività svolte presso le aree e i fabbricati oggetto di vendita: attività di recupero (R13-R5) su rifiuti costituiti da scaglie di laminazione, allumina e ceneri da combustione bagnate svolte nei box presso l'edificio n. 2 – Fabbr. Wobler frantumazione secondaria; depositi materie prime costituite da ossidi di ferro, materiale calcareo, composto alluminoso-calcareo e sabbie rigenerate;
3. Trasferimento in altre aree del complesso del deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e dei seguenti depositi di correttivi cemento: loppe dall'ex fabbricato 114 all'edificio n. 60, calcare dal piazzale di Nobile agli edifici n. 57-58, pozzolane dal piazzale di Nobile all'edificio n. 60;
4. Conseguentemente alla cessazione dell'utilizzo dei fabbricati di Nobile, gli impianti in essi contenuti (M017, M018, M018A, M019, M020, M027) saranno demoliti. Pertanto cesseranno di esistere i dispositivi di aspirazione, quelli di depolverazione e i corrispondenti punti di emissione (E017, E018, E018A, E019, E020, E027).
5. Riduzione dei quantitativi autorizzati per le operazioni R13 – R5 di rifiuti non pericolosi (attività NON IPPC n.6-7)

**2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale**

Si riportano di seguito solo le parti modificate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

**2.1 Al paragrafo A.1.1. Inquadramento del complesso produttivo sono apportate le seguenti modifiche**

Viene rettificata l'estensione della superficie totale del complesso che risulta pari a 196.464 mq e non a 235.00 mq, come erroneamente riportato nell'allegato tecnico vigente (nel calcolo erano state considerate anche aree di proprietà di Holcim ma esterne al perimetro dell'installazione IPPC). A seguito della cessione di parte delle aree, la superficie ricompresa nel perimetro del complesso IPPC avrà una estensione di 138.663 mq.

**2.2 In ingresso al ciclo produttivo restano autorizzati solo i rifiuti non pericolosi utilizzati come additivi del cemento. Le tipologie di rifiuti, le operazioni autorizzate e i limiti quantitativi sono riportati nelle tabelle 14a-15-16 modificate come segue:**



N. d'ordine attività	Tipo di operazione svolta nelle attività IPPC e non					
	Operazione	Eventuale prodotto ottenuto	Capacità di progetto		Capacità autorizzata	
			t/a	mc	t/a	mc
NON IPPC n.4 (Rifiuti non pericolosi)	R5	Cementi	170.000	--	90.000	--
	R13	Cementi		15.195		14.900

Tab. B.14a - Capacità di trattamento rifiuti del complesso IPPC

Codice CER	Descrizione codice CER	Operazioni autorizzate	
		R13	R5
05.01.10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09	-	X
06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13	-	X
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02	-	X
06.06.99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti assimilabili per caratteristiche ai gessi chimici	-	X
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	-	X
06.11.99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti assimilabili per caratteristiche ai gessi chimici	-	X
06.13.99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti assimilabili per caratteristiche ai gessi chimici	-	X
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11	-	X
07.02.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11	-	X
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11	-	X
07.04.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07.04.11	-	X
07.05.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07.05.11	-	X
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11	-	X
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11	-	X
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)	X	X
10.01.02	ceneri leggere di carbone	X	X
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X



Codice CER	Descrizione codice CER	Operazioni autorizzate	
		R13	R5
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	-	X
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	-	X
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10.01.14	X	X
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16	X	X
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20	-	X
10.03.24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23	-	X
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09	-	X
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	X	X
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	-	X

**Tabella B.15 – Rifiuti in ingresso**

CER	Operazioni autorizzate	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Ceneri asciutte 10.01.01    10.01.15 10.01.02    10.01.17 10.01.03	R5 60'000 t/a R13 14'900 mc	Solido polverulento	- 3 Silos da 1.500 m <sup>3</sup> ; - 2 silos da 5.200 m <sup>3</sup> ;
Rifiuti da trattamento effluenti da metallurgia e da processi chimici inorganici 06.03.14    06.05.03 06.13.99    10.03.24	R5 30'000 t/a	solido	Tramoggia in area coperta ed impermeabile (edifici n. 55 e 58)
Fanghi da trattamento acque reflue industriali 05.01.10    07.04.12    10.01.21 07.01.12    07.05.12    19.08.12 07.02.12    07.06.12    19.08.14 07.03.12    07.07.12			
Gessi da industria chimica 06.06.99    10.01.05 06.11.01    10.01.07 06.11.99    10.12.10			

**Tabella B.16 – Caratteristiche rifiuti in ingresso destinati a R13 e R5**



**2.3** Conseguentemente alla cessione a terzi dell'area di Nobile, ogni riferimento contenuto nell'allegato tecnico agli impianti ivi presenti, compresi i corrispondenti punti emissivi (E017, E018, E018A, E019, E020, E027), è da intendersi superato.

**2.4** Ulteriori prescrizioni

1. Le acque meteoriche non separate provenienti dall'area che sarà data in cessione potranno continuare a confluire nella rete di Holcim (Italia) Spa, con successivo scarico in roggia nel punto S2, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) sono ammesse solo acque meteoriche derivanti dal dilavamento di superfici impermeabili non suscettibili ad essere inquinate, ovvero acque meteoriche da coperture o provenienti da piazzali sui quali non viene svolta nessuna delle attività indicate all'art. 3 comma 1 del RR 4/2006;
  - b) dovrà essere garantita l'invarianza idraulica.
2. Prima della cessione dell'area dove è ubicato il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi, il Gestore dovrà trasferire il medesimo in altre aree all'interno del perimetro Aziendale e trasmettere:
  - a) una planimetria aggiornata delle aree dedicate al deposito temporaneo;
  - b) una relazione che descriva le caratteristiche delle aree e le modalità di deposito, nonché delle misure adottate per garantire il rispetto delle pertinenti prescrizioni contenute nell'AIA in funzione della tipologia di rifiuto (es. copertura, esistenza di un adeguato sistema di contenimento di eventuali sversamenti, caratteristiche bacino di contenimento...);
  - c) dichiarazione che la nuova area adibita a deposito temporaneo è in possesso dei requisiti in materia antincendio.
3. Dovrà essere trasmessa una relazione tecnica descrittiva delle operazioni di rimozione del serbatoio del bitoil, entro 1 mese dal termine dei lavori, che illustri:
  - a) Modalità adottate per le operazioni di bonifica interna e pulizia del serbatoio e delle tubazioni annesse;
  - b) Procedure seguite per il corretto smaltimento dei rifiuti decadenti dalle operazioni di cui al punto precedente (fondami, soluzioni di lavaggio, ecc.);
  - c) Verifiche di integrità del serbatoio e del bacino di contenimento, riscontro di evidenze di contaminazione, eventuali accertamenti condotti al fine di escludere condizioni di rischio e/o in caso di sospetta contaminazione;
  - d) Eventuali attività di ripristino eseguite (impermeabilizzazioni, pavimentazioni, asfaltature, rinverdimenti o altro).

**2.5** Aggiornamento del paragrafo G – Planimetrie di riferimento

A seguito del ridimensionamento dell'impianto, le planimetrie di riferimento T1 -*Planimetria generale*, T3 – *Planimetria emissioni in atmosfera* e T6 – *Planimetria aree destinate ad attività di recupero R13 e R5* sono sostituite dalle seguenti:

SIGLA TAVOLA	Oggetto	Data	Trasmissione
14001.T1	Planimetria generale complesso IPPC di Merone (CO)	Ottobre 2008 - Agg. Agosto 2020	Comunicazione SUAP del 10/09/2020
14001.T3	Individuazione punti di emissione	Ottobre 2008 - Agg. Agosto 2020	Comunicazione SUAP del 10/09/2020



<b>SIGLA TAVOLA</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Data</b>	<b>Trasmissione</b>
14001.T6	Individuazione aree e flussi dei rifiuti a recupero di materia. Assetto in assenza produzione di clincker	Ottobre 2008 - Agg. Agosto 2020	Comunicazione SUAP del 10/09/2020